Interreg
Cofinanziato dall'Unione Europea
Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz
CROCSIT

Aspetti pratici di fiscalità e previdenza dei lavoratori (trans)frontalieri italo-svizzeri

Le modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare
e l'impatto sui lavoratori (trans)frontalieri

Prof. Andrea Quattrocchi – Associato di Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

ti Repubblica e Cantone Ticino | SUPSI Università della Svizzera italiana | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Indice

1. Premessa: la tassazione dei lavoratori transfrontalieri italo-svizzeri dopo l'Accordo 23.12.2020

2. (segue) Premessa: il sistema pensionistico svizzero (cenni)

3. La previdenza complementare nel sistema italiano: disciplina e impatto sui lavoratori transfrontalieri

- **3.1** Adesione
- **3.2** Deduzione
- **3.3** Accumulazione
- **3.4.** Erogazione
- **3.5** Anticipazioni

4. Profili critici emersi nella prassi dell'Amministrazione finanziaria

1. Premessa: la tassazione dei lavoratori transfrontalieri italo-svizzeri dopo l'Accordo 23.12.2020

- «Lavoratore **frontaliere**»:
  a. Residente in uno degli Stati contraenti;
  b. Fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente
  c. Svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa in detto Stato;
  d. Ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Area di frontiera: Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese (Svizzera); Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano (Italia).

>> Dalla **tassazione esclusiva in Svizzera** alla **tassazione concorrente** (art. 3 dell'Accordo)

a. imposta sostitutiva nello Stato della fonte;
b. limite dell'80 per cento dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente applicabile nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa;
c. In Italia, franchigia di 10.000,00 euro e detrazione dell'imposta assolta all'estero
d. Il frontaliere fa valere deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni nello Stato di residenza.

1. Premessa: la tassazione dei lavoratori transfrontalieri italo-svizzeri

>> **Art. 9**: Regime transitorio separato riservato ai «**vecchi frontalieri**»: il lavoratore è tassato esclusivamente in Svizzera, senza alcuna imposizione fiscale in Italia, se era già assunto al 17.7.2023 o se il 31.12.2018 ha svolto un'attività di lavoro dipendente per un datore di lavoro residente o una s.o. o una base fissa.

>> Regime **opzionale** (art. 6, d.l. n. 113/2024): imposta 25% sostitutiva di Irpef e addizionali (Imposta svizzera applicata secondo le nuove norme, non ammessa in detrazione);

- Regime applicabile:

i) Ai residenti nei comuni dell'Allegato **I**, che svolgessero, alla data di entrata in vigore dell'Accordo o tra il 31.12.2018 il 18.7.2023, un'attività nei cantoni Grigioni, Ticino o Vallese;

ii) ai residenti dei comuni dell'Allegato **2** (province di Brescia e Sondrio) che svolgessero, alla data di entrata in vigore dell'Accordo o tra il 31.12.2018 il 18.7.2023, un'attività nei cantoni Ticino o Vallese.

2. (segue) premessa: il sistema pensionistico svizzero (cenni)

1. **Primo Pilastro**: Previdenza statale obbligatoria: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), assicurazione per l'invalidità (AI), l'indennità di perdita di guadagno (IPG), l'assicurazione contro la disoccupazione (AD).

2. **Secondo pilastro**: previdenza professionale. E' obbligatoria e ha funzione integrativa.

3. **Terzo Pilastro**: previdenza privata e facoltativa

3.A Previdenza individuale vincolata, destinata ai residenti svizzeri

- Deduzione dei contributi (7.258 CHF, 20% del reddito nel caso di lavoratori autonomi)
- Vincoli alla data del pensionamento, salvi i casi di:
    1. Acquisto immobili
    2. Avvio di attività di lavoro autonomo
    3. *Exit* dal territorio svizzero

3.B Previdenza integrativa libera

3. La previdenza complementare nel sistema italiano: disciplina e impatto sui lavoratori transfrontalieri

D. Lgs. n. 252/2006 >> sistema articolato in 3 fasi

1. **Accumulo**, alimentato da:
   - conferimento TFR maturando,
   - contributi del datore di lavoro e del lavoratore (soglie previste da **contratti** e **accordi collettivi**, anche aziendali, cifra **fissa** o **percentuale** in base alla retribuzione assunta per il calcolo del Tfr o elementi particolari della retribuzione).

2. Rendimenti prodotti nella fase di costruzione.

3. Erogazione della prestazione, in capitale o rendita.

3.1. Adesione

1. Dal 2026, per i dipendenti del settore privato di prima assunzione l'adesione è automatica >> art. 8, c. 7 ss., D. Lgs. n. 252/2005

>> verifica operatività dell'adesione automatica per italiani frontalieri in svizzera e per gli svizzeri frontalieri in Italia

>> vecchi frontalieri, sia *ex* art. 3, che *ex* art. 9, Accordo >> preclusione

>> nuovi frontalieri svizzeri che svolgono l'attività in Italia: SI

>> nuovi frontalieri italiani che svolgono l'attività in svizzera: NO

3.2 Deduzione

Soglia della deduzione: 5.300,00 euro dal periodo d'imposta 2026 (valevole anche per soggetti a carico)

a. Vecchi frontalieri in regime transitorio *ex* art. 9, Accordo;

b. vecchi frontalieri che abbiano esercitato l'opzione *ex* art. 6, d.l. n. 113/2024;

>> In relazione ad altri redditi

c. nuovi frontalieri *ex* art. 3, Accordo >> in relazione ai redditi di lavoro dipendente.

- I contributi non dedotti, anche se perché eccedenti il limite, ove comunicati alla forma pensionistica complementare entro:

– il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento;

– Se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

3.2 Deduzione

- l'aumento amplia il limite massimo previsto dalla normativa ante 2005 (era previsto dalla l. delega n. 243/2004)

- Non si applica una deduzione in percentuale

- Recupero della mancata fruizione del plafond:

Ai lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme previdenziali, è consentito nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali fondi, dedurre contributi ulteriori.

Misura: 26.300,00 euro – contributi effettivamente versati nei primi 5 anni (limite massimo annuale: 2.650,00).

3.3. Accumulazione

I fondi pensione a contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'**20**% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Il **risultato negativo** maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione

- del risultato di gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trovi in essi capienza
- del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite (a partire dal medesimo periodo in cui è maturato il risultato negativo). In tal caso l'importo utilizzato deve essere riconosciuto in favore della linea che ha maturato il risultato negativo.

3.4 Erogazione

1. Capitale/rendita (regola generale): prestazione non tassata con imposta personale, imponibile al netto:

- dei rendimenti già tassati nella fase di accumulazione;
- della frazione derivante da contributi non dedotti.

- Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, applicata:

- dal fondo pensione erogante il capitale;
- dal soggetto erogante la rendita in quanto convenzionato con il fondo pensione (art. 6, c. 3);

>> Riduzione dello 0,30% per ciascun anno di contribuzione successivo al 15esimo (limite di 6 punti).

2. La Rendita a durata definita (per numero di anni pari alla vita media residua o per cinque anni o «*prelievi liberamente determinabili*»)

Tassazione: ritenuta del 20%, con riduzione dello 0,25% per ciascun anno di permanenza nel fondo, con una riduzione massima di 5%.

3.4 Erogazione

>> La R.I.T.A. («Rendita integrativa temporanea anticipata») può essere richiesta da chi soddisfi tutte le seguenti condizioni:

Prima ipotesi

a) Abbia cessato l'attività lavorativa;

b) Abbia maturato 20 anni di contribuzione obbligatoria;

c) Maturi l'età anagrafica per l'erogazione della pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi.

Seconda ipotesi

a) Risulti inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi;

b) Maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.

➢ **Tassazione in base alla regola generale con opzione per Irpef ordinaria**

3.5 Anticipazioni

Spese sanitarie per situazioni gravissime:

- Importo non superiore al 75% (qualsiasi momento)
- Aliquota a scalare (dal 15% al 9%)

Acquisto prima casa (o ristrutturazioni):

- Importo non superiore al 75% (dopo 8 anni)
- Aliquota 23%

Altre esigenze: Importo non superiore al 30% (dopo 8 anni) - Aliquota 23%

Le anticipazioni sulle prestazioni possono essere reintegrate a scelta dell'aderente in qualunque momento, con versamenti annuali eccedenti i 5.300,00 euro.

Sulle somme eccedenti tale limite è attribuito un credito d'imposta pari all'imposta pagata sull'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

3.5 Anticipazioni

Esempio anticipazione spese sanitarie:

Anticipazione conseguita: 10.000,00 euro (7.000,00 da contributi dedotti e 3.000,00 da rendimenti già tassati)

Imposta in erogazione: 15% di 7.000,00: 1.050,00 euro

Reintegrazione eccedente i 5.300,00 euro: 5.000,00

Imputazione proporzionale all'erogato [70% contributi dedotti (3.500) e 30% rendimenti già tassati (1.500)]

Credito d'imposta: 525,00 euro.

4. Profili critici emersi nella prassi dell'A.F.

Ag. Entr., risp. n. 471/2020: capitale percepito in base al terzo pilastro A svizzero > tassazione della rendita.

Caso di doppia residenza, nessuna deduzione in Italia. Chiede l'applicazione della ritenuta ex D. Lgs. n. 252/2005.

L'A.F. precisa che:

- Le norme D. Lgs. n. 252/2005 si applicano ai fondi costituiti in Italia o in Stati membri UE rientranti nella Direttiva 2016/2341,solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse quivi accumulate.
- Le prestazioni del secondo pilastro rientrano nell'art. 49, comma 2, lett. a), Tuir, quali «*pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati*» >> tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a), Tuir («somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni») > Quadro RM – esenzione da monitoraggio perché obbligatoria seppure complementare.
- Le prestazioni erogate *ex* D. Lgs. n. 252/2005 rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, *ex* art. 50, c. 1, lett. *h-bis)*, Tuir e la loro tassazione l'art. 52, c. 1, lett. d), Tuir, rinvia al medesimo decreto

4. Profili critici emersi nella prassi dell'A.F.

- **Ag. Entr., risp. n. 144/2022**: cittadino del Regno Unito, fiscalmente residente in Italia, forma previdenziale Malta.

> tassazione separata perché l'adesione era avvenuta a Malta.

- **Ag. Entr., risp. n. 150/2020**: residente italiano, dipendente di compagnia aerea del Regno Unito, con sede operativa in Portogallo, fondo del Regno Unito. No D. Lgs. n. 252/2005, art. 14 portabilità.

- **Ag. Entr., risp. n. 794/2021**: fondo belga con raccolta adesioni in Italia > norme D. Lgs. n. 252/2005.

- **Ag. Entr., risp. n. 137/2021**: soggetto residente in Italia, fondo pensione tedesco, adesione in Germania.

- **Ag. Entr., risol. n. 40/2009**: le prestazioni in capitale rientrano nell'art. 15 del Modello OCSE, redditi di lavoro dipendente e non nell'art. 18, pensioni.

- **Corte di Giustizia UE**, 24 ottobre 2019, **C-35/19**.

Grazie per l'attenzione

andrea.quattrocchi@unicatt.it